

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, del servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk di n. 4 angiografi di produzione Philips modello Azurion in uso presso l'Ospedale di Mestre.

Disciplinare di gara secondo schema del Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209



U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2. CHIARIMENTI	6
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO E IMPORTO.....	7
3.1. DURATA E FACOLTÀ DI RECESSO	8
3.2. REVISIONE PREZZI.....	8
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
5.1. SELF CLEANING	11
5.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	11
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	12
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	12
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	13
7. AVVALIMENTO	13
8. SUBAPPALTO	14
9. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESECUZIONE	14
10. GARANZIA PROVVISORIA	14
11. SOPRALLUOGO.....	16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	17
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	17
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19



15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	20
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	20
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	21
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	21
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	21
16. OFFERTA TECNICA.....	23
17. OFFERTA ECONOMICA.....	24
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	26
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	26
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	28
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	29
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI DELLE OFFERTE	29
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	29
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	30
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.	30
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	31
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	32
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	33
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	34
27. RESPONSABILITÀ CIVILE.....	34
27.1. Polizza di Responsabilità Civile Professionale e Terzi (RCT/RCO)	34
27.2. Manleva.....	35
27.3. Franchigie e Scoperti	35
27.4. Durata della Copertura.....	35
27.5. Inadempimento Assicurativo	35
28. ACCESSO AGLI ATTI.....	35
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK DI N. 4 ANGIOGRAFI DI PRODUZIONE PHILIPS MODELLO AZURION IN USO PRESSO L'OSPEDALE DI MESTRE

PREMESSE

Con Delibera del Direttore Generale n. 2044 del 1° dicembre 2025, questa Amministrazione ha deciso di autorizzare l'indizione della presente procedura per affidare il servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk, per la durata di 12 mesi, di n. 4 angiografi di produzione Philips modello Azurion in uso presso l'ospedale di Mestre, come dettagliato negli articoli a seguire e nell'allegato Capitolato Speciale.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (di seguito PAD) denominata SINTEL accessibile all'indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La durata massima del procedimento prevista è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è a Mestre - codice NUTS ITH35.

CIG: B9A4B74C7D

Procedura Sintel ID: 211730256

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'ing. Mara Semenzato – e-mail ingegneria.clinica@aulss3.veneto.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Cinzia Bon – e-mail acquisti@aulss3.veneto.it.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *“Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”* (reperibile al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>).

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa

nota sulla medesima piattaforma elettronica e sul sito internet della stazione appaltante <https://trasparenza.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=trasparenza.bandì>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*" (reperibile al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il contact center di ARIA mediante chiamata al numero verde 800.116.738 ovvero tramite e-mail a supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara (presente documento);
- c) Capitolato Speciale (Allegato 1);
- d) facsimile domanda di partecipazione (Allegato 2);
- e) documento di gara unico europeo (DGUE) in formato XML (Allegato 3);
- f) Modello di Offerta Economica (Allegato 4);
- g) Guida "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" (reperibile al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>);
- h) Protocollo di legalità approvato dalla Regione del Veneto con dGRV n. 721 dell'8 luglio 2025 e sottoscritto in data 9 ottobre 2025, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Allegato 5);
- i) Dichiarazioni sui segreti tecnico commerciali (Allegato 6);
- j) Documento di valutazione e di informazione dei rischi da interferenza e coordinamento in materia di radiazioni ionizzanti - DUVRI (Allegato 7);
- k) Modello dichiarazione equivalenza delle tutele del diverso CCNL applicato (Allegato 8);
- l) Schema di contratto (Allegato 9).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://trasparenza.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=trasparenza.bandi>, e sulla PAD Sintel all'indirizzo <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni procedura", previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione “Documentazione di gara” e sul sito istituzionale <https://trasparenza.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=trasparenza.bandii>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO E IMPORTO

L’appalto ha come oggetto il servizio di manutenzione e assistenza tecnica FULL RISK, sia “on site” che da remoto, per la durata di 12 mesi, di n. 4 angiografi di produzione Philips modello Azurion 7 in uso presso l’ospedale dell’Angelo di Mestre, secondo le specifiche tecniche dettagliate nel Capitolato Speciale (Allegato 1).

L’omogeneità tecnica dell’appalto (manutenzione su angiografi di produzione della stessa ditta e di modello unitario) e la sua collocazione in un unico sito territoriale (ospedale dell’Angelo di Mestre) impediscono la sua suddivisione in lotti in quanto, *a contrariis*, l’eventuale suddivisione in lotti si configurerebbe come irragionevole sotto il profilo tecnico e non giustificata sotto il profilo economico; ciò è coerente anche con la scelta fatta in sede di gara regionale, ove la stessa tipologia di angiografi rientra in un unico lotto.

L’importo complessivo a base d’asta, non superabile a pena di esclusione dell’offerta, escluse le eventuali opzioni, è pari a € 280.000,00 IVA esclusa.

Lotto n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	CIG	Importo
1	servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk di n. 4 angiografi per 12 mesi	50400000-9	33.13.01	B9A4B74C7D	280.000,00 €
A) Importo a base di gara					280.000,00 €
di cui costi della manodopera stimati					9.685,60 €

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso <i>[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</i>	0
A) + B) Importo complessivo	280.000,00 €

Il servizio dovrà essere omnicomprensivo di tutti i componenti, i sistemi e gli accessori che compongono le apparecchiature e dovrà comprendere sia l'assistenza telefonica agli utilizzatori sia l'assistenza diretta on site ove sono utilizzate le apparecchiature.

Il servizio, di tipo "full risk", dovrà comprendere la manutenzione preventiva programmata, la manutenzione correttiva, la manutenzione evolutiva e l'assistenza tecnica, sia "on site" che da remoto, nelle modalità e nei tempi massimi previsti dal Capitolato Speciale (Allegato 1), a cui si rimanda altresì per le ulteriori specifiche tecniche e per i tempi massimi di intervento e di risoluzione.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 9.685,60, calcolati sulla base dei costi previsti dalle Tabelle Ministeriali del CCNL per l'Industria Metalmeccanica e l'Installazione di Impianti (D.D. n. 73/2024) e riferiti al costo lordo orario del lavoro, pari indicativamente a 25,20 €/h per il personale del livello C2 – Profilo Manutentore e a 24,28 €/h per il personale del livello C1 – Profilo Addetto servizi commerciali, da impiegarsi presumibilmente nel servizio di manutenzione e assistenza tecnica in oggetto, tenendo in considerazione lo storico delle ore di manutenzione effettuate.

Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del d.lgs. 36/2023, i costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Industria Metalmeccanica e l'Installazione di Impianti (codice cnel C011).

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché il rischio da interferenza risulta eliminabile mediante l'adozione da parte della ditta appaltatrice di specifiche misure di prevenzione indicate nel Documento per la cooperazione ed il coordinamento, di valutazione e di informazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda Ulss 3 Serenissima (Allegato 7).

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio aziendale.

3.1. DURATA E FACOLTÀ DI RECESSO

In considerazione dell'espletamento in corso, da parte di Azienda Zero – CRAV, della gara regionale multilotto per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche di altissima tecnologia in fabbisogno alle aziende sanitarie della Regione del Veneto e all'APSS di Trento, pubblicata sulla GUUE edizione S: 116/2025 in data 19 giugno 2025, la quale ha ad oggetto, al lotto n. 3, il medesimo servizio di cui alla presente procedura, si prevede una durata contrattuale, esclusa l'eventuale opzione di proroga, pari a 12 mesi, decorrenti dalla data che verrà indicata sul contratto o da quella dell'attivazione dell'eventuale esecuzione anticipata dello stesso.

La stazione appaltante si riserva, peraltro, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto conseguente all'aggiudicazione della presente procedura, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, la succitata procedura di gara regionale, venga aggiudicata efficacemente e il conseguente contratto aziendale possa essere attivato prima della scadenza contrattuale.

3.2. REVISIONE PREZZI

I prezzi pattuiti, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, rimarranno fissi e invariabili per il periodo di validità del contratto e s'intenderanno comprensivi di ogni costo relativo all'appalto (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese generali, messa a disposizione dei macchinari, dei materiali di consumo, etc), a esclusione dell'Iva. Ai sensi dell'art. 1, c. 3, dell'Allegato II.2 bis del d.lgs. 36/2023, al contratto che sarà stipulato in esecuzione dell'aggiudicazione dell'appalto oggetto della presente procedura sarà applicata la clausola di revisione prezzi di seguito esplicitata.

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che abbiano determinato una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni/del servizio, superiore al 5% dell'importo complessivo, i relativi corrispettivi sono aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%. Al sussistere di detta fattispecie, il prezzo revisionato, come calcolato ai sensi della presente clausola, verrà applicato alle prestazioni successive al momento della rilevazione.

Ai sensi dell'art. 10, c. 1, dell'Allegato II.2 bis del d.lgs. 36/2023, al fine di verificare la sussistenza o meno della situazione di cui al precedente comma e, qualora sussistente, ai fini del conseguente calcolo della variazione del prezzo, si utilizzerà il seguente indice Istat:

- CPV 50400000-9 (Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione)
- Indice Istat PPI (indice dei prezzi alla produzione dell'industria)
- Numero 33.13 - Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche

Ai sensi dell'art. 3, c. 1, dell'Allegato II.2 bis del d.lgs. 36/2023, la verifica e l'eventuale conseguente calcolo di cui al comma precedente saranno effettuati con frequenza pari a quella di aggiornamento dell'indice revisionale sopraindicato (mensile).

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, dell'Allegato I.3. del d.lgs. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2, del predetto Allegato.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, il prezzo revisionato verrà applicato alle prestazioni successive al momento della rilevazione.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora la procedura di gara regionale avente a oggetto il medesimo servizio, in corso di espletamento, non venga aggiudicata efficacemente e non sia possibile attivare il conseguente contratto aziendale prima della scadenza contrattuale, la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice, per una durata massima pari a 12 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 280.000,00, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto, comprensivo dell'opzione di eventuale proroga, è pari ad € 560.000,00, al netto di Iva:

Importo complessivo (A+B)	280.000,00 €
Importo per l'opzione di proroga contrattuale	280.000,00 €
Valore globale stimato dell'appalto	560.000,00 €

Qualora al termine del periodo dell'eventuale proroga contrattuale non sia stata ancora aggiudicata la succitata gara regionale, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale; tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24. In attesa della piena operatività del FVOE, per la verifica dei requisiti la stazione appaltante si avvarrà anche della piattaforma telematica "Banca Dati Operatori Economici del Veneto" di Net4market - CSamed. Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o, in attesa della piena operatività di quest'ultimo, anche alla piattaforma telematica "Banca Dati Operatori Economici del Veneto" di Net4market – CSAméd, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE o, in attesa della piena operatività di quest'ultimo, tramite la piattaforma telematica "Banca Dati Operatori Economici del Veneto" di Net4market – CSAméd. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono richiesti.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Regolare svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di gara per soggetti pubblici o privati, negli ultimi 10 anni, per un importo complessivo non inferiore a € 200.000,00. Tale requisito dovrà essere indicato nel DGUE nell'apposita sezione dedicata indicando il soggetto committente, l'oggetto specifico del servizio, il periodo di svolgimento rientrante nel decennio e relativi importi al netto dell'IVA.

La comprova del requisito è fornita con le seguenti modalità:

- per quanto riguarda i servizi resi presso committenti pubblici: certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente oppure autodichiarazione con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, la cui comprova sarà acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante direttamente presso il committente pubblico;
- per quanto riguarda i committenti privati, mediante i seguenti documenti: attestazioni, rilasciate dal committente privato, di buona esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione, allegando copia delle fatture quietanzate.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3. lett. a) richiesto in relazione alla prestazione del servizio di manutenzione e assistenza full risk di apparecchiature angiografiche deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria devono essere allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega il contratto di avvalimento nella busta della documentazione amministrativa. Nel caso in cui l'avvalimento sia solo "premierale" il relativo contratto deve essere allegato all'offerta tecnica. 19 novembre 2025

Il contratto di avvalimento, anche premierale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è autorizzato e disciplinato nei limiti e nelle modalità previsti dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

In caso di subappalto la ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, rispettare tutti gli impegni previsti dall'art. 15 "Protocollo di legalità" del Capitolato Speciale di appalto.

9. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Qualora l'esecuzione del contratto o la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali implichi la necessità di assumere nuovo personale, aggiuntivo rispetto agli organici in essere, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota, pari almeno al 9,07 per cento delle assunzioni necessarie, di occupazione femminile.

Oltre a dichiarare l'assunzione di tale impegno nella domanda di partecipazione, l'offerente indica nell'offerta economica le modalità con le quali intende adempiere a tale impegno. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Il non rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 implica l'applicazione delle penali previste dall'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 11.200,00, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente

U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica

stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, seguendo il link: <https://trasparenza.aulss3.veneto.it/Pagamenti-dellamministrazione>.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese; tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso o della certificazione UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale o della certificazione UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara, sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso le UU.OO. di Neuroradiologia, Emodinamica ed Elettrofisiologia dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre (VE) è facoltativo.

Il sopralluogo può essere effettuato concordando il giorno mediante apposita richiesta, che deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti, tramite la Sezione Comunicazione della procedura della PAD, e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 250,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione richiesta devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in PAD e sul sito aziendale, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per la presentazione dell'offerta ogni operatore economico, in ciascun campo messo a disposizione per l'upload delle buste, può caricare documenti compressi in un'unica cartella in formato elettronico .zip (non firmata digitalmente) della capacità massima di 100 MB (guide e manuali sull'utilizzo della PAD reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>).

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- **l'offerta vincola il concorrente per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata. La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata produzione della documentazione in lingua italiana, richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza il percorso guidato della PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (Allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, assieme ai relativi allegati;
- 2) Documento di Gara Unico Europeo "DGUE Response" (Allegato 3) nei due formati .xml e pdf firmati digitalmente (l'operatore economico dovrà generare il suddetto "DGUE Response" a partire dal "DGUE Request" presente nella documentazione di gara, da compilare avvalendosi esclusivamente della funzione messa a disposizione dalla piattaforma Sintel mediante l'importazione del file "DGUE Request" allegato);
- 3) comprova dell'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, di cui al precedente paragrafo 10;
- 4) ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, di cui al precedente paragrafo 12;
- 5) ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/72;
- 6) eventuale procura (nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da soggetti diversi dal legale rappresentante);
- 7) Protocollo di legalità approvato dalla Regione del Veneto con dGRV n. 721 dell'8 luglio 2025 e sottoscritto in data 9 ottobre 2025, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Allegato 5) sottoscritto digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante;
- 8) eventuale documentazione in caso di avvalimento, di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 9) eventuale documentazione per i soggetti associati, di cui al successivo paragrafo 15.5.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 2.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y010003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

- a.1 - di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

oppure, in alternativa,

- a.2 - di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi
[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'eventuale aggiudicazione;

- b. [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- ☐ che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
☐ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

- c. [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- ☐ che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di

- d. [solo per i consorzi stabili] ☐ di non partecipare a più di un consorzio stabile;

- e. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

oppure, in alternativa,

di partecipare in più di una forma [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

oppure, in alternativa,

di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

- f. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nel campo Busta Tecnica della PAD, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica** (contenuto minimo 5 facciate – contenuto massimo 20 facciate, al netto del sommario) che descrive le modalità organizzative di gestione/svolgimento del servizio, in ottemperanza al contenuto del Capitolato speciale e precisando eventuali specifiche esclusioni, e che deve articolarsi in **un capitolo per ogni indicatore di qualità previsto**, che segua tassativamente la griglia degli indicatori di qualità indicati al successivo paragrafo 18.1.

Qualora le informazioni ricavate dalla relazione tecnica presentata non fossero esaustive per la valutazione qualitativa del servizio offerto, l'Azienda ULSS 3 si riserva la possibilità di chiedere all'operatore economico offerente di inviare chiarimenti/specifiche in ordine all'offerta tecnica presentata. Il riscontro non può implicare un cambiamento dell'offerta tecnica.

Lo sviluppo degli argomenti dovrà essere chiaro, conciso, esaustivo, ordinato, pertinente e rispettare l'ordine dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 18.1 e comprendere tutti i contenuti necessari alla Commissione Giudicatrice per effettuare la verifica dell'idoneità tecnica e la valutazione di cui al successivo art. 18.1 per procedere all'assegnazione del punteggio.

b) In caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento.

c) Qualora l'operatore economico ritenga che alcune informazioni contenute nella propria offerta tecnica integrino la fattispecie di cui all'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, dovrà essere inoltre allegata l'eventuale dichiarazione sottoscritta digitalmente sulla base dell'Allegato 6 - "Dichiarazioni sui segreti tecnico commerciali", nella quale devono essere puntualmente e specificamente individuate le parti che, nell'ambito delle offerte, siano da segretare in quanto segreti tecnici o commerciali, corredate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. 36/2023, da adeguata e comprovata motivazione, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale della Committente, assieme a una copia firmata dell'intera offerta tecnica con oscure le parti che, a giudizio del concorrente, costituiscono segreto tecnico/commerciale; resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La mancata allegazione della dichiarazione esonera la stazione appaltante dal richiedere controdeduzioni in caso di accesso agli atti da parte delle altre ditte concorrenti.

Tutti i documenti facenti parte della documentazione tecnica costituiscono elementi necessari per la valutazione. È pertanto interesse dell'operatore economico presentare completa ed esaustiva documentazione tecnica, quanto più dettagliata possibile, al fine di permettere la più rigorosa applicazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. In caso di mancata presentazione, la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione in base alla documentazione presentata, attribuendo il conseguente punteggio.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione della stessa dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara.

Si precisa che nelle buste AMMINISTRATIVA e TECNICA non devono essere contenute informazioni economiche pena l'esclusione dell'offerta.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico presenta la propria offerta economica nella PAD seguendo il percorso guidato "Invia offerta", allegando:

1. il dettaglio dell'offerta economica secondo il "Modello di Offerta Economica (Allegato 4)" presente nella documentazione di gara, da caricare compilato sia in formato xls, sia in formato pdf, firmato digitalmente nella sola versione .pdf, che costituisce parte integrante dell'offerta economica (verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali oltre la virgola e, in caso di importi non rispettosi di tale limite, questi ultimi verranno ricondotti al numero di decimali massimo ammissibili, arrotondando per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9);

2. la dichiarazione che l'operatore economico applica il CCNL indicato dalla stazione appaltante al paragrafo 3, sottoscritta digitalmente,

oppure, in alternativa,

nel caso in cui l'operatore economico ne applichi uno diverso, **dichiarazione in cui il concorrente garantisce l'equivalenza delle tutele economiche e normative** di cui all'art. 11, comma 4, del Codice, sottoscritta digitalmente, dimostrata attraverso la compilazione della tabella di comparazione dell'"Allegato 8 - Modello dichiarazione equivalenza delle tutele del diverso CCNL applicato"; la mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

3. Il concorrente deve inoltre compilare gli appositi campi della piattaforma:

a) campo "Offerta economica": il concorrente deve indicare a Sistema il prezzo complessivo offerto per l'intero lotto, relativo all'intera durata contrattuale (espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre) e comprensivo

dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, al netto invece degli eventuali "costi della sicurezza derivanti da interferenza", che, se rilevati, devono essere valorizzati a parte nell'apposito campo (punto d));

b) campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico": ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, l'operatore deve indicare nell'offerta economica gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) campo "di cui costi del personale": i costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

d) campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza": trattandosi di servizio per la cui esecuzione i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono stimati pari a zero, per procedere a sistema il concorrente deve riportare il valore "0" (zero); nel caso la ditta offerente rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza, dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza e il relativo valore.

Il valore indicato nel campo grigio "Offerta economica complessiva", non modificabile e di sola consultazione, è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta economica" e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza". La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolate esclusivamente sul valore inserito nel campo "Offerta economica".

Si specifica che il valore inserito acquisirà pieno valore legale solamente con l'apposizione della firma digitale del Legale rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al relativo passaggio del percorso guidato "Invia offerta". In caso di partecipazione di soggetti associati, il documento "Offerta economica" generato da SINTEL e il Modello di Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante (se persona diversa dal legale rappresentante allegare la relativa documentazione dimostrativa dei poteri di rappresentanza) di tutte le imprese in caso di R.T.O.E., Consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. non costituiti al momento della presentazione dell'offerta oppure dell'Impresa mandataria o dell'impresa Capogruppo in caso di R.T.O.E., Consorzi ordinari o G.E.I.E. già costituiti.

Qualora la stazione appaltante rilevi una discordanza tra l'"Offerta economica complessiva" inserita in piattaforma e quanto indicato nel Modello di Offerta Economica, verrà considerato valido il primo e la stazione appaltante, al fine della futura esecuzione contrattuale, provvederà a rimodulare oggettivamente il dettaglio analitico offerto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

In caso di mancata compilazione o mancato caricamento del "Modello di Offerta Economica (Allegato 4)", l'offerta sarà esclusa.

4. In relazione all'impegno di assicurare una quota di assunzione femminile nel caso previsto dal paragrafo 9, comma 4, del presente disciplinare, l'offerente dovrà allegare un documento, firmato digitalmente, nel quale dovranno essere indicate le modalità con le quali intende adempiere a tale impegno.

Negli steps successivi del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente dovrà obbligatoriamente:

1. cliccare su «Genera documento» e salvare, senza modificare il nome del file generato dal sistema, il documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a Sistema (dichiarazione di accettazione termini e condizioni, offerta economica, ecc.);
2. sottoscrivere digitalmente (preferibilmente in formato .p7m) il predetto documento d'offerta appena scaricato; eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela e in caso di firma da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere prodotta copia dell'atto che attesti i poteri di firma del sottoscrittore;
3. allegare a Sistema il documento d'offerta sottoscritto digitalmente, il quale, costituendo l'offerta, non può essere modificato, sotto pena d'esclusione, in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali (le eventuali modifiche, segnalate dal Sistema, saranno oggetto di valutazione da parte del RUP e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione).
4. all'ultimo step, l'operatore economico può visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta e, per procedere all'invio dell'offerta, deve cliccare l'apposito tasto «Invia Offerta» entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. Allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, queste ultime non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

TIPO OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione del possesso o mancato possesso di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERIO MOTIVAZIONALE E INFORMAZIONI DA SPECIFICARE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DEDICATO	Verranno valorizzati le quantità, i profili professionali e la maggiore competenza tecnica del personale coinvolto nello specifico contratto e/o nell'ambito del territorio provinciale di riferimento, in relazione al servizio e alle attrezzature oggetto dell'appalto, e in particolare: - esperienza maturata sulla specifica tecnologia e sullo specifico modello - corsi di formazione e aggiornamento svolti inerenti all'attività dell'appalto, indicando modalità di esecuzione, provider, frequenza, durata, etc - certificazioni di capacità tecnica possedute - piano di formazione previsto per l'aggiornamento del personale impiegato in relazione alle attività che dovrà svolgere.	18	
2	IDONEITÀ DELL'ASSETTO TERRITORIALE A GARANTIRE MAGGIOR TEMPESTIVITÀ D'INTERVENTO E DI SOSTITUZIONE RICAMBI	Descrizione: - dell'organizzazione logistico-territoriale delle sedi tecniche e dell'organico impiegato nello specifico contratto e/o nell'ambito del territorio di riferimento, con specificazione dell'ubicazione della sede tecnica rispetto al luogo di intervento, e illustrazione dell'idoneità della stessa a favorire la pronta reperibilità e la tempestività dei tempi di intervento d'emergenza dei tecnici, in particolare nei casi di fermo macchina, in cui è richiesta rapidità di risposta e la minor soluzione di continuità operativa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;	15	



		- della sede del magazzino HUB, delle sedi dei magazzini SPOKE, tipologia delle parti di ricambio tenute in HUB e in SPOKE, tempi medi o accordati con eventuali fornitori terzi e tempi garantiti per le consegne (da HUB a SPOKE, da HUB a cliente, da SPOKE a cliente)		
3	ESPERIENZA DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE UGUALI GESTITE NEGLI ULTIMI 3 ANNI NEL TERRITORIO ITALIANO	Ai fini della valutazione dovranno essere dettagliatamente descritti numero ed entità di servizi svolti negli ultimi tre anni (triennio 2023-2025), anche in subappalto, in altre strutture sanitarie pubbliche o private in territorio italiano, per manutenzione di apparecchiature della stessa tipologia e dello stesso modello oggetto dell'appalto. Al fine di valutare la pertinenza dei servizi dichiarati, per ogni servizio dovrà essere indicato, oltre al committente e all'importo, la descrizione sintetica del contenuto dei servizi resi.	13	
4	IMPIEGO DI SISTEMI DI ANALISI REMOTA DEL GUASTO ED EFFICACIA PREDITTIVA	Verranno valorizzate le migliori modalità e strumenti di teleassistenza e anche di sistemi predittivi (intervento proattivo) per l'individuazione e la risoluzione delle problematiche. Dovrà essere descritta la tipologia di assistenza da remoto: - attivazione, protocolli informatici utilizzati, politiche sulla sicurezza informatica attuate - modalità del servizio ed innesco dell'attività correttiva	12	
5	MIGLIORIA DEI TEMPI DI INTERVENTO E DI RISOLUZIONE RISPETTO AI TEMPI MASSIMI PRESCRITTI IN CAPITOLATO	Tempistica interventi su chiamata inferiore ai tempi massimi indicati nel Capitolato Speciale all'art. 2: - tempo massimo di intervento "on site" garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè macchina non utilizzabile) = 8 ore lavorative dalla chiamata; - tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (cioè macchina utilizzabile) = 16 ore lavorative dalla chiamata; - tempo massimo di risoluzione guasto dall'inizio dell'intervento per guasto bloccante = 24 ore solari (cioè, macchina ferma 24 ore solari dall' inizio dell'intervento). I giorni e/o le ore di ritardo rispetto a cui si commisureranno le <u>penali</u> da applicare, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale, al fornitore in caso di ritardo e/o inadempimento, verranno calcolate con riferimento ai tempi inferiori eventualmente garantiti dal concorrente nella propria offerta.	9	
6	PARITÀ DI GENERE E INCLUSIONE LAVORATIVA	Operatore economico che nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli		1,5



U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica

		articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al d.lgs. n. 198 del 2006, ovvero dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.		
7	INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE DISABILI	Operatore economico che abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 68/1999.		1,5
Massimo punteggio attribuibile all'offerta tecnica			70	

L'offerta sarà esclusa nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 36/70 per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 18.4.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, la Commissione Giudicatrice, utilizzando i giudizi sotto riportati, attribuirà, per singolo criterio e per ciascun concorrente, un coefficiente variabile tra "0" e "1".

LIVELLO DEFINIZIONE	ANALISI	COEFFICIENTE
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale all'obiettivo valutativo dell'indicatore di qualità.	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta all'obiettivo valutativo dell'indicatore di qualità.	0,8
Discreto	Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta all'obiettivo valutativo dell'indicatore di qualità.	0,6
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente all'obiettivo valutativo dell'indicatore di qualità.	0,4
Scarso	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa all'obiettivo valutativo dell'indicatore di qualità.	0,2
Non classificabile	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto all'obiettivo valutativo dell'indicatore di qualità.	0

Il coefficiente assegnato dalla Commissione verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo previsto per il criterio medesimo.

La somma dei punteggi ottenuti per i singoli criteri determinerà il punteggio tecnico complessivo assegnato all'offerta.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta verrà utilizzata la seguente "formula non lineare":

$$PE_i = PEmax \left(\frac{R_i}{R_{best}} \right)^\alpha$$

Dove:

PE_i = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo

PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile (30 punti)

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_{best} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente 0,2

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI DELLE OFFERTE

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Il punteggio totale di ciascuna offerta sarà determinato dalla piattaforma attraverso la somma del punteggio tecnico riparametrato e del punteggio economico.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

In considerazione del fatto che Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle buste telematiche e il download della relativa documentazione avverrà in seduta riservata, la cui data e orario saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel - sezione "Comunicazioni della procedura".

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte tecniche presentate da sottoporre successivamente all'esame e alla valutazione della commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In caso di dubbi e/o di mancanza di documentazione necessaria per l'esame tecnico-qualitativo delle offerte, la stazione appaltante si riserva la possibilità di chiedere ai concorrenti di inviare chiarimenti integrativi in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate con la documentazione tecnica. Si chiarisce peraltro che, qualora i riscontri forniti implicino la modifica del servizio offerto, l'offerta sarà esclusa dalla procedura.

Gli esiti della valutazione della commissione giudicatrice sono registrati dalla PAD.

Il Seggio di gara procede, tramite la PAD, alla riparametrazione dei punteggi tecnici secondo quanto indicato al paragrafo 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Seggio di Gara procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due, la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

All'esito delle predette operazioni, la PAD rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti e il Seggio di Gara redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Le esclusioni delle offerte dalla procedura di gara saranno comunicate all'interessato ai sensi dell'art. 90 del Codice entro cinque giorni dall'adozione, tramite la sezione "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo di cui al precedente periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse all'apertura dell'offerta economica sia superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 110 del Codice, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente coadiuvato da uno o più componenti della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità descritte nel presente paragrafo nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il Responsabile di fase richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile di fase, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile di fase esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare quanto segue:

- ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice, l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. La verifica in parola sarà effettuata analizzando "l'Allegato 8 - Modello dichiarazione equivalenza delle tutele del diverso CCNL applicato" presentato all'interno dell'offerta economica, rispetto al quale potranno essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni.
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, analizzando il documento di cui all'art. 17, comma 1, punto 4 del presente disciplinare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE o, in attesa della piena operatività di quest'ultimo, tramite la piattaforma telematica "Banca Dati Operatori Economici del Veneto" di Net4market – CSamed. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In quest'ultimo caso, qualora si sia proceduto all'aggiudicazione e alla conseguente stipula del contratto e, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Nel caso in cui la stazione appaltante debba disporre l'esecuzione anticipata del contratto, in ragione dell'urgenza connessa alla necessità di acquisire il servizio in parola, si aggiudicherà comunque anche se la verifica dei requisiti generali previsti dal Codice non è stata completata. Resta inteso che, qualora, a seguito del completamento dei controlli, sia accertato che l'operatore economico sia privo di alcuni requisiti, l'Azienda ULSS 3, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (cd. stand still period) e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

In ragione dell'urgenza connessa alla necessità di garantire la continuità e tempestività del servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk degli angiografi, attualmente in uso presso l'ospedale di Mestre per l'erogazione di prestazioni sanitarie, la stazione appaltante potrà comunicare all'aggiudicatario di avvalersi dell'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del d.lgs. 36/2023 e, contestualmente, chiedere l'invio della documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva nel termine di 5 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, e la sua efficacia è sottoposta alla condizione sospensiva dell'invio della documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva, dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e delle generalità delle persone delegate a operare su di essi.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

- <https://trasparenza.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=36762>
- <https://trasparenza.aulss3.veneto.it/Prevenzione-della-corrruzione>

27. RESPONSABILITÀ CIVILE

27.1. Polizza di Responsabilità Civile Professionale e Terzi (RCT/RCO)

L'Appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto, inclusa l'eventuale proroga e per un periodo non inferiore a tre anni successivi alla data di cessazione del servizio, una polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale) e per la Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/RCO), con Compagnie di Assicurazione autorizzate all'esercizio in Italia.

Tale polizza dovrà espressamente coprire:

1. Danni a Terzi e all'Azienda Sanitaria (RCT): tutti i danni materiali e diretti, inclusi i danni da interruzione di attività (c.d. "danni indiretti"), causati a terzi, al personale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, e ai beni mobili e immobili dell'Azienda, derivanti dall'esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, inclusi gli interventi "on site" e da remoto;
2. Danni ai Dispositivi Medici (RC Professionale): i danni materiali e diretti, inclusi i danni da interruzione di attività, causati direttamente agli angiografi Philips oggetto del servizio (compresi detettori, monitor, tubo RX e tutti i componenti), derivanti da negligenza, errore, omissione, imperizia o dolo del personale dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva, correttiva, evolutiva, o di assistenza tecnica;
3. Danni da Interruzione di Pubblico Servizio (Danni Indiretti): i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, del pubblico servizio sanitario erogato dall'Azienda ULSS 3 Serenissima, derivanti dal fermo tecnico prolungato o dal malfunzionamento degli angiografi a causa di un inadempimento contrattuale o di un errore dell'Appaltatore. La copertura per i danni indiretti dovrà prevedere un massimale dedicato e congruo rispetto al valore e alla criticità del servizio;
4. I danni derivanti dalla mancata osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle normative vigenti in materia di dispositivi medici (es. marcatura CE, sicurezza elettrica, norme CEI di pertinenza), con particolare riferimento al mantenimento dei requisiti essenziali di sicurezza e funzionalità delle apparecchiature.

I massimali minimi di copertura assicurativa non dovranno essere inferiori a:

Tipo di Copertura	Massimale Minimo per Sinistro
Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale)	€ 2.000.000,00
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	€ 1.000.000,00
Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)	€ 1.000.000,00
Danni da Interruzione di Pubblico Servizio (Danni Indiretti)	€ 500.000,00

27.2. Manleva

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare l'Azienda ULSS 3 Serenissima da qualsiasi richiesta di risarcimento, pretesa, azione legale o sanzione amministrativa derivante direttamente o indirettamente dall'esecuzione del servizio, anche in caso di dolo o colpa dei propri dipendenti o collaboratori.

L'Azienda ULSS 3 Serenissima dovrà essere inclusa nella polizza RCT/RCO dell'Appaltatore come Assicurata Aggiuntiva, con espressa rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda, salvo i casi di dolo o colpa grave imputabili esclusivamente all'Azienda stessa.

L'Appaltatore dovrà produrre, prima della stipula del Contratto e ad ogni rinnovo annuale, la documentazione attestante la validità e l'adeguatezza delle coperture assicurative richieste, inclusa la specifica clausola di manleva.

27.3. Franchigie e Scoperti

Eventuali franchigie o scoperti previsti dalle polizze assicurative saranno integralmente a carico dell'Appaltatore e non potranno essere opposti all'Azienda ULSS 3 Serenissima. L'Appaltatore dovrà provvedere al risarcimento del danno nei confronti dell'Azienda o di terzi entro i termini stabiliti, restando a suo carico l'onere di recuperare l'importo dalla propria Compagnia di Assicurazione.

27.4. Durata della Copertura

La copertura assicurativa dovrà essere prestata in regime di "Loss Occurrence" o, in alternativa, in regime di "Claims Made" con un periodo di ultrattività (run-off) non inferiore a tre anni successivi alla cessazione del servizio.

27.5. Inadempimento Assicurativo

La mancata stipula, il mancato rinnovo, o la riduzione dei massimali al di sotto dei minimi previsti, costituirà grave inadempimento contrattuale e potrà comportare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento del maggior danno.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, tramite la funzionalità "comunicazione della procedura" della piattaforma Sintel o tramite diversa modalità/software di trasmissione sicura dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Come previsto dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. 36/2023, tramite la medesima funzionalità, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, saranno trasmessi tramite la piattaforma, a tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento da parte dell'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 36/2023, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, non definitivamente esclusi, saranno trasmesse reciprocamente, tramite la funzionalità sopra indicata, le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto

l'oscuramento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Le decisioni di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo (allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le parti intime possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

L'accesso agli atti è comunque garantito ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 36/2023 ed è ammesso a decorrere dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 36/2023.

La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta tecnica.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (*know-how*). In quest'ultimo caso, l'operatore economico dovrà inserire nella cartella "Documentazione tecnica" di cui al paragrafo 16, messa a disposizione dalla piattaforma telematica, quanto indicato alla lettera c) di detto paragrafo, e più specificamente:

- 1) l'allegato 6 "Dichiarazioni sui segreti tecnico commerciali", dove dovranno essere puntualmente e specificamente indicate le parti da segretare, corredate, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. 36/2023, da adeguata e comprovata motivazione, da indicare in sede di offerta, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale della Committente. Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento. All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione dell'aggiudicazione. A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.
- 2) una copia firmata dell'intera offerta tecnica con oscurate le parti che, a giudizio del concorrente, costituiscono segreto tecnico/commerciale.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti la copia dell'offerta tecnica contenente parti oscurate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la Stazione Appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Qualora, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Codice, l'Azienda ULSS 3 abbia deciso per l'ostensione parziale/completa delle parti dell'offerta per le quali veniva richiesta la non ostensione e decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva anche delle parti ritenute non oscurabili.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE o la piattaforma telematica "Banca Dati Operatori Economici del Veneto" di Net4market - CSAméd, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito, "GDPR").

A - Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è Azienda ULSS n. 3 Serenissima (nel prosieguo, “Amministrazione”) che ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati l’avv. Piergiorgio Cervato dello studio legale Cervato Law & Business, indirizzo e-mail: rpd@aulss3.veneto.it.

B - Finalità del trattamento

I dati forniti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione: per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla presente procedura; ai fini dell’eventuale stipula del contratto e per l’adempimento dei connessi obblighi legali; per gestire l’eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore; per la gestione dell’eventuale contenzioso.

Il rifiuto di fornire, in tutto o in parte, i dati richiesti dall’Amministrazione può determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla presente procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

C - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie; esso potrà essere attuato mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Il trattamento dei dati non prevede l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, par. 1 e 4, del GDPR.

D - Base giuridica del trattamento

Il concorrente/contraente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; in particolare, il trattamento è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR);
3. necessità del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

E - Natura dei dati trattati

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l’espletamento delle finalità di cui alla lettera B del presente articolo, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 del GDPR, ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

F - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere trattati dal personale dell’Amministrazione che cura la procedura di scelta del contraente e l’eventuale esecuzione del contratto; i dati potranno altresì essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto dell’Amministrazione; avvocati e consulenti legali; enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; amministratori di sistema e società fornitrici di servizi software - nell’amministrazione di tali procedure. L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso stati terzi non europei: in tal caso, i fornitori di detti servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR.

I dati potranno inoltre essere trasmessi ad altri soggetti - es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti - in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, commi 16, lett. b, e 32, l. 190/2012; art. 37 d.lgs. 33/2013; art. 29 d.lgs. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale dell’Amministrazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

G - Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati presso l’Amministrazione per il tempo necessario previsto per le attività afferenti, anche dopo la cessazione del contratto, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

H - Diritti dell’interessato

U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica

Per “interessato” s’intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente/contraente all’Amministrazione.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti cui agli artt. 15-22 del GDPR, quali: il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati, nei limiti di cui all’art. 20 del GDPR.

L’interessato ha inoltre diritto, ex art. 77 del GDPR, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

I - Consenso al trattamento

Con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Allegati:

- Alleg. n° 1 - Capitolato Speciale
- Alleg. n° 2 - facsimile domanda di partecipazione
- Alleg. n° 3 - documento di gara unico europeo (DGUE) in formato XML
- Alleg. n° 4 - Modello di Offerta Economica
- Alleg. n° 5 - Protocollo di legalità approvato dalla Regione del Veneto con dGRV n. 721 dell’8 luglio 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Alleg. n° 6 - Dichiarazioni sui segreti tecnico-commerciali (da compilare solo eventualmente)
- Alleg. n° 7 - Documento di valutazione e di informazione dei rischi da interferenza e coordinamento in materia di radiazioni ionizzanti - DUVRI
- Alleg. n° 8 - Modello dichiarazione equivalenza delle tutele del diverso CCNL applicato (da compilare solo eventualmente)
- Alleg. n° 9 - Schema di contratto

Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Logistica

dott.ssa Cinzia Bon (*)

Responsabile Unico del Progetto (RUP): ing. Mara Semenzato

Responsabile per la fase di affidamento: dott.ssa Cinzia Bon

Referente del procedimento: dott.ssa Cristina Fregonese

PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.